Allegato e.e. m. 28 old C1 12 1115

Dwgvurd







- Oggetto del regolamento

2 - Oggetto del canone

3 - Soggetti attivi e passivi

4 - Modalità per la richiesta ed il rilascio di

autorizzazioni. Obblighi del sionario e decadenze

5 - Revoca di concessioni o autorizzazioni

Rinnovo di concessioni o autorizzazioni.

7 - Occupazioni permanenti e temporanee.

Graduazione e determinazione del

Att 8 - Occupazioni permanenti - Disciplina e

Passi carrabili.

9 - Occupazioni temporanee. Disciplina e

Art. 10 - Occupazioni del sottosuolo e

711. 11 - Criteri di determinazione del canone per

l'occupazione del

sottosuolo e soprassuolo

Art. 12 - Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di

distribuzione automatica.

Determinazione del canone

Art. 13 - Esenzioni

Art. 14 - Denuncia e versamento del canone

Art. 15 - Accertamenti, rimborsi e riscossione

coattiva del canone

Art. 16 - Sanzioni

Art. 17 - Controversie.

Art. 18 - Funzionario responsabile del

procedimento

Art. 19 - Abolizione della tassa occupazione spazi

ed aree pubbliche

Art. 20 - Entrata in vigore

## Allegati

- Elenco delle vie

- Tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

- Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del regolamento per

l'applicazione del canone di spazi ed aree pubbliche



## Ouceto de recolamento.

### Art.1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Note:

L'applicazione del presente canone, avendo lo stesso natura patrimoniale, non riveste carattere obbligatorio ma solo facoltativo.

Come sarà specificato negli artt. seguenti, il Comune può limitare l'assoggettamento solo ad alcuni tipi di occupazione

| Pagist President | Indict: | Proper Secondary



### **មើរប្**បារីពិធីស្រែត្រូវ

- Art.2 ]. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, Oggetto effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, del comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio canone indisponibile del comune.
  - 2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
  - 3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
    Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al

Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune.

4. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

#### Note:

- L'applicazione del canone alle occupazioni realizzate sui tratti di aree private gravate da servitù di pubblico transito è solo facoltativa, così come specificato da comma 1 dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
- La deduzione del canone sostitutivo della tassa di occupazione da altri canoni di concessione o ricognitori è obbligatoria, così come precisato dal 3º comma dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
- Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti il
  canone può essere applicato anche alle occupazioni realizzate su
  strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del
  comune ai sensi del comma 1 dell'art. 63 del decreto legislativo
  15 dicembre 1997, n. 446.

# <u> Negolifilivejoov</u>e

Art.3 Soggetti attivi e passivi

- 1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
- 2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

1 fragine evocanesses | tradica | Fragine Successive |



# Conversion en autorizazioni en la conversión de la conver

Art.4 A
Modalità per la
richiesta ed il
rilascio di
concessioni ed
autorizzazioni
Obblighi del
concessionario
e decadenze

- Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune.
- La domanda relativa, redatta in carta legale, va consegnata o spedita all'Ufficio Comunale competente come meglio individuato al comma 5.
- 3 La domanda deve contenere:
  - a) l'indicazione delle generalita' della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
  - b) l'esatta ubicazione del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
  - c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalita' di utilizzazione dell'area o spazio pubblico:
  - d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
  - e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito della cauzione, se richiesta, nonche' il versamento del canone, secondo le vigenti tariffe.
- La domanda sara' corredata, altresi', dall'eventuale documentazione tecnica e, se in quanto ritenuto necessario dall'Ufficio competente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, delle dimensioni della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
- 5.Le domande intese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono essere presentate:

a. per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole, distributori carburanti e simili infissi di carattere stabile all'Ufficio Tecnico; b. per le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili o accessi pedonali:

- all'Ufficio Tecnico, se si tratta di passi carrai la cui
  esecuzione comporta modifiche del piano stradale,
  ai sensi dell'art. 44 4° comma del decreto
  legislativo 15.11.1993, n. 507;
- all'Ufficio Tecnico, se si tratta di semplici accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, di cui all'art. 44 - comma 7 - del decreto legislativo 15.11. 1993, n. 507, in corrispondenza dei quali gli interessati intendano apporre cartello di divieto di sosta;

c. per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, all'Ufficio Tecnico;

d. per le occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari e simili, all'Ufficio Tecnico;

e. per le occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con condutture e cavi ed impianti in genere, di cui al precedente punto c), riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative, sportive, e simili, all'ufficio Vigili Urbani;

f. per occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili, all'Ufficio Vigili Urbani.



- 6. Il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni ed autorizzazioni contemplate dal presente articolo competono all'Ufficio competente.
- 7. L'atto di concessione ovvero di autorizzazione indica:
  - a) la durata dell'occupazione;
  - b) la misura dello spazio di cui e' consentita l'occupazione;
  - c) le condizioni alle quali e' subordinato l'atto concessorio o autorizzatorio.
- Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 9. La concessione o autorizzazione e' acccordata:
  - a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 (art.
  - 27, comma 5, D.Lvo n.285/92);
  - b) senza pregiudizio dei dirtti di terzi;
  - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente settore strade.
- 10. Resta a carico del concessionario ogni responsabilita' per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati o contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
- 11. Al termine del periodo di consentita occupazione, qualora la stessa non venga rinnovata a seguito di richiesta di proroga, il concessionario avra' l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino del suolo pubblico.
- 12. Quando l'occupazione riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della Strada, e' fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal detto codice e dal relativvo Regolamento di esecuzione e di attuazione e, in ogni caso, l'obbligatorieta' per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
- 13. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rialscio delle concessione, l'esistenza di morosita' del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con la civica amministrazione.

In caso di denegato rilascio, deve essere comunicata al richiedente la motivazioni del provvedimento negativo.


- 14. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non e' consentita la cessione.
- 45. Il Concessionario ha l'obbligo di esibire a richiesta l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
- 16. E' fatto obbligo al Concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo pubblico.
- 17. Sono causa della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
  - a) le reiterate violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
  - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
  - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
  - d) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente come individuata al successivo art. 7, ovvero nei 5 giorni successivi, in caso di occupazione temporanea;
  - e) il mancato pagamento del canone.




18. Le concessioni e le autorizzazioni di cui ai commi precedenti possono essere revocate in qualsiasi momento, per comprovati motivi di pubblico interesse, senza che i titolari delle concessioni ed autorizzazioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato, come previsto dall'articolo 5.

Note:

L'esposizione delle procedure per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico riveste carattere esemplificativo e deve quindi essere adeguata da ogni Comune sulla base della propria organizzazione funzionale. Tale indicazione riveste carattere obbligatorio, così come previsto dall'art. 63. lettera a), del comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.





Art.5 Revoca di concessioni o autorizzazioni


#### # (ATALLY ALL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

- 4. La revoca delle concessioni o delle autorizzazioni di cui al precedente art. 4 dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo senza interessi, limitamente alla quota dei tributi riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa.
- J. La revoca delle concessioni o delle autorizzazioni è disposta altresì dall'Ufficio competente al rilascio di tali atti ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento dopo tre atti di sospensione emessi dal Comune ai sensi dell'art. 14, comma 8 del presente regolamento.

Note:

 Si ritiene utile suggerire una autonoma previsione di revoca collegata al ripetersi di atti di sospensione (tre) emessi dal Comune dovuti al mancato pagamento del canone. Infatti, detto provvedimento dovrebbe "scoraggiare" il concessionario e tendere al puntuale rispetto dei propri obblighi.

(Trapia Francisco) | Sedice | Practice |




#### Art. 6

# Rinnovo di concessioni o utorizzazioni.

# Rinnovo di concessioni o autorizzazioni.

- ☐ I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
- Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito, il titolare ha l'onere di presentare almeno due giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale si richiede la proroga dell'occupazione.
- In ogni modo, non e' possibile assentire piu' di due proroghe, salvo comprovati motivi.

11



Occupazioni permanenti e temporanee. Crit di distinzione. Graduazione e determinazione del canone.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

Art. 7
Occupazioni
permanenti e
temporanee. Criteri di
distinzione.
Graduazione e
determinazione del
canone.

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
- 2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20 per cento.
- 3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 2, sono classificate in due categorie. L'elenco di classificazione è deliberato dalla Giunta comunale.
- 4. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1 000 mq.

7. Il canone e' determinato in base alle misure stabilite nell'apposita tariffa.

#### Note:

Si è ritenuto di proporre una regolamentazione del canone che mantenga i precedenti normativi della tassa di occupazione, per non squilibrare i rapporti assunti dall'Amministrazione con le categorie di utenti-concessionari sotto la vigenza applicativa della tassa occupazione.

Le occupazioni sono permanenti quando il provvedimento autorizzatorio ha una durata non inferiore all'anno è quando le stesse rivestono carattere di stabilità, intesa come sottrazione continuata (24 ore su 24) dell'area pubblica all'uso della collettivita. Le occupazioni che non hanno i predetti caratteri sono da considerarsi temporanee.

 Si ritiene, pur nella più ampia liberià applicativa, di proporre la graduazione del canone sulla base di almeno due categorie, tenuto conto dell'importanza dell'area occupata, così come stabilito dalla previgente normativa disciplinante la tassa di occupazione.

4 Pagint Processes | Indico | Pagint Successive P



### 

Art.8
Occupazioni
permanenti Disciplina e
tariffe. Passi
carrabili.

4. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune; per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad un terzo.

Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, il canone è dovuto sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie.

- 2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sulle aree indicate al precedente art. 2, la tariffa è pari al 30 per cento di quella stabilita per le occupazioni del suolo comunale. La riduzione prevista dal presente comma non è cumulabile con quella di cui al precedente comma 1.
- 3. Per i passi carrabili non e' dovuto alcun canone in quanto l'applicazione relativa e' facoltativa.
- 4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La disciplina per l'apertura di un passo carrabbile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso e' dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.Lgs. n. 285/92) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e seg. D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni).



- 5. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi che siano a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso.
- 6. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
- 7. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

Note:

 Come previsto dalla disciplina normativa della tassa occupazione, si evidenzia come l'applicazione del canone ai passi carrai rivesta carattere facoltativo.





# EPIGENEZIONE CONTOENUCE BISTERINE E

Art.9
Occupazioni
temporanee.
Disciplina e
tariffe.

- A. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 7, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 30 per cento.
- 2. Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa deliberate dal comune ai sensi dell'art. 7, comma 6; la tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 150 al metro quadrato per giorno.
- 3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento.
  Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
- 4 Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone è aumentato del 20 per cento.
- 5 Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

  Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni

temporanee per i fini di cui al successivo art. 10.

- 6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune sono soggette al canone con la tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo comunale ridotta del 30 per cento. Qualora dette occupazioni siano esercitate da un unico soggetto per un periodo di durata non inferiore all'anno, il canone si applica con la tariffa prevista per le occupazioni permanenti di suolo pubblico.
- 7. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del cinquanta per cento.
- Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80%.
- 9. Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui all'articolo 11, di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento; tale riduzione è cumulabile con quelle di cui ai commi 1 e 5 in quanto applicabili.

#### Note:

- In luogo dell'applicazione ad ore del canone (la tariffa giornaliera è in tal caso ridotta ad un ventiquattresimo) si rittene possibile, come nella previgente disciplina della tassa di occupazione la determinazione del canone per fasce orarie
- Per mantenere l'equilibrio attuale di gestione, si ritiene di confermare le riduzioni previste dalla tassa di occupazione. E evidente che il Comune ha quindi la più ampia facoltà di regolamentare in modo diverso tali riduzioni, abolendole, riducendole od estendendole.





# Deciplos:

Art. 10
Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo.
Disciplina.

- Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonche con seggiovie e funivie sono assoggettate in base ai criteri stabiliti dal successivo articolo 11, comma 7.
- 2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

#### Note:

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo realizzate da aziende di erogazione di servizi pubblici, nel periodo transitorio, sono assoggettate non più in relazione alla loro entità, ma con riferimento al numero di utenti, così come previsto dall'art. 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo realizzate da altri soggetti valgono invece i criteri stabiliti dal successivo articolo del regolamento.






# ANGIGE BIEGONININ MICHELLER BEE ne locentarione le soliosnole :

Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del

Art.11

sottosuolo e soprassuolo.

- 4. Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti genere, di cui all'articolo precedente, è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
- 2 Il canone va determinato in base alla tariffa approvata dal Comune.
- 3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.
- 4. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, il canone annuale è dovuto, fino a un massimo di cinque chilometri lineari, applicando la tariffa approvata dal Comune, con le maggiorazioni previste per ogni chilometro o frazione superiore a cinque chilometri.
- 5. Il Comune qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, applica, oltre il canone di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime.



- 6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 9, è applicato in misura forfettaria in base alle tariffe approvate dal Comune con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:
  - il canone base per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare, di durata non superiore a 30 giorni;
  - il canone base è aumentato del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare:
  - per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni il canone base va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:
    - a. occupazioni di durata non superiore a
       90 giorni: 30 per cento;
    - b. occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
    - c. occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.
- 7. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai medesimi il canone è determinato forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

#### Note:

- Valgono le osservazioni specificate nelle note al precedente art. 10.
- Per quanto concerne l'applicazione del canone nei confronti delle aziende di erogazione di pubblici servizi si ritiene di suggerire che nel regolamento sia stabilito che il mumero degli utenti da prendere in considerazione per la determinazione del canone annuo sta quello risultante alla data dell'1.1 di ogni anno. Tali aziende dovranno invece corrispondere il canone per le occupazioni temporanee secondo i normali criteri applicativi.

## Digitalioneri erri premierali erregia Edeni i del impenti d'el intelimizione entonette el Regiminezione de l'empre

Art.12
Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica.
Determinazione del canone.

 Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal comune.

- Determinazione del la canone è graduato in relazione alla località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sottoelencate località individuate con deliberazione della giunta comunale:
  - centro abitato;
  - zona esterna;
  - sobborghi e zone periferiche;
  - frazioni
  - 3. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
  - 4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
  - 5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.



- 6. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonchè per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature au-siliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente articolo 8, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
- 7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai pro-spetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune.

Il canone è graduato in relazione alle località dove sono situati gli impianti.

A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sottoelencate località individuate con deliberazione della giunta comunale:

- centro abitato:
- zona limitrofa:
- frazioni, sobborghi e zone periferiche.

#### Note:

- Si ritiene di mantenere e di consermare quindi, per il presente tipo di occupazione, i previgenti criteri di determinazione della tassa di occupazione.
- Si ritiene, per analogia, di dettare criteri analoghi di determinazione del canone per le occupazioni relative all'impianto e all'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica, quali distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici.

#### A ( PIVA ( ) III

Art. 13 1. Sono esenti dal canone:

- a.) Le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b.) le esenzioni indicate alla precedente lettera a) sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed i lavori eseguiti in economia;
- c.) sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;
- d.) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- e.) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonchè di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- f.) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si è stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- g.) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- h.) le occupazioni di aree cimiteriali;
- i.) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;




- l.) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune e da questo appositamente attrezzati;
- m.) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- n.) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati

#### Note:

- La limitazione dell'esenzione di cui alla lettera a) nei soli confronti di tali soggetti che direttamente effettuano dette occupazioni, non ricorrendo al contratto di appalto, trova riscontro in una ormai consolidata interpretazione ministeriale. Unica eccezione si ha nei confronti del soggetto attivo (comune o provincia quando l'occupazione avviene su strade provinciali) allorché questi divenga per effetto dell'occupazione soggetto passivo del canone.
- L'esenzione di cui alla lettera i) è solo facoltativa, seppur opportuna e risponde all'esigenza di non far gravare un ingente canone sulle occupazioni che avvengono su spazi destinati alla sosta regolamentata da parcometri a favore di residenti, specie quando il Comune applica per detto tipo di occupazione il canone previsto dalla Il legge Tognoli.
- L'esenzione di cui alla lettera l) era già facolitativa nella
  previgente disciplina nella tassa di occupazione e tende a non
  incrementare i costi di esercizio di tali categorie professionali
  di utenti, perché tale incremento si tradurrebbe in un aumento
  delle tariffe per gli utilizzatori di tale servizio pubblico.
- L'esenzione di cui alla lettera n) risponde alla previgente esclusione disposta con la disciplina normativa della tassa di occupazione.





22

#### 

Art. 14 d Denuncia e versamento del canone.

4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 3 devono presentare al Settore tributi apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima qualora quest'ultima sia stata rilasciata nel mese di dicembre. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio qualora la nomina dello stesso sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del codice civile. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione: la denuncia deve contenere gli elementi identificativi dell'occupante, gli estremi dell'atto concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento del canone dovuto per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

Nel caso di subentro ad altro concessionario il subentrante deve presentare al comune la predetta denuncia nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il subentro; nello stesso termine il subentrante deve eseguire il versamento del canone riferito all'annualità successiva a quella in cui è avvenuto il subentro. Di contro, l'originario concessionario non è liberato dall'obbligo del pagamento del canone per le annualità successive se non previo inoltro al Comune, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale è avvenuto il subentro, della comunicazione, redatta su apposito modello, dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto subentrante nonché gli estremi dell'atto che ha determinato il subentro. L'omessa presentazione della comunicazione da parte dell'originario concessionario non comporta a carico dello stesso l'obbligo del pagamento del canone relativo alle annualità successive soltanto nell'ipotesi che il subentrante abbia presentato al Comune denuncia di subentro.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

- 3. Per le occupazioni di cui all'articolo 10, comma 1 il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- 4. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.

I concessionari, per il pagamento del canone, dovranno utilizzare l'apposito bollettino di versamento adottato dal comune.

- 5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone, e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del comune, il pagamento del canone può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto, in via anticipata.
- 6. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi le lire ventimila per le occupazioni permanenti e le lire cinquemila per le occupazioni temporanee.
- 7. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore a L. 500.000 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, sempreché la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.




8. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione o di autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dall'ufficio competente al rilascio di tali atti autorizzatori, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

#### Note:

 Le procedure regolamentari di demuncia e di versamento del canone riflettono fedelmente la previgente disciplina normativa della tassa di occupazione.

L'esonero dal versamento del canone per piccole somme trova riscontro sia nella previgente normativa della tassa di occupazione che nell'art. 17, comma 88, della legge n. 127. del 1997 (Bassanini bis). Gli importi (L. 20,000 per le occupazioni permanenti e L. 5,000 per quelle temporanee) sono suggeriti in relazione a motivi di praticità e di razionalità facilmente intuibili

Si è ritenuto di mantenere nel regolamento; al comma 7, la precedente norma della tassa di occupazione, che consentiva di frazionare il pagamento della tassa in quattro rate quando l'imparto complessivo risultava superiore a L 500.000, specificando opportunamente che tale rateizzazione è applicabile purché la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza delle rate ivi indicati





## 

- Art. 15
  Accertamenti,
  rimborsi e
  riscossione
  coattiva del
  canone.
- 1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo. dandone comunicazione al soggetto obbligato al pagamento del canone nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone, determinata dai predetti enti e accettata dal concessionario, è effettuata concessionario medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 14 - comma 4 - entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
  - 2. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati il canone, nonché le sanzioni e gli interessi moratori liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.
  - 3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al concessionario, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
  - 4. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
  - 5. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'articolo 2752 del Codice Civile.

G. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi di mora in ragione del 5 per cento annuo dalla data dell'eseguito pagamento.

Note:

 Si ritiene di proporre una regolamentazione degli accertamenti, dei rimborsi e delle riscossioni coattive del canone del tutto conforme alla disciplina della tassa di occupazione

(Parlette | September |




#### Syllipa (1) 1) A

- Art. 16 1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione Sanzioni. amministrativa dal cento al duecento per cento del canone dovuto;
  - 2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del maggior canone dovuto;
  - 3. Per le infrazioni di carattere formale si applica la sanzione amministrativa del 25 per cento del canone dovuto;
  - 4. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato;
  - 5. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1,2,3 e 4 sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione, il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori;
  - 6. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del cinque per cento annuo;
  - 7. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

#### Note:

- Le sanzioni sono state regolamentate sulla base dei criteri
  contenuti nel comma 2, lettera g), dell'art, 63 del decreto
  legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
- Il comma 7 precisa che alle sanzioni previste dalla normativa che disciplina il canone si assommano quelle previste dall'ari.
   20, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).
- Circa la competenza della determinazione delle sanzioni pare certa, in armonia ai principi generali contenuti nel decreto legislativo 472 del 1997, quella del funzionario responsabile del procedimento, in conformità ai principi contenuti nella legge n. 241 del 1990 e nella legge 142 pure del 1990.






### Art. 17

#### Controversie.

- Controversie d. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni di suolo pubblico disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisprudenza esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'air 🕥 della legge n 1034/1971 c successive modificazioni ed integrazioni.
  - 2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione restantor is explicially Autorita guidiziana ordinaria





- Art. 18 1. Funzionario responsabile del procedimento.
- 1. Nel caso di gestione in forma diretta, la giunta comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i el poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
  - 2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

#### Note:

• La figura del responsabile del procedimento trova la sua analogia in quella del funzionario responsabile del tributo ed il proprio presupposto nelle leggi n. 241 del 1990, sul procedimento amministrativo e n. 142 del 1990 in tema di riforma delle autonomie locali. Infatti, tal leggi mirano a separare le competenze di direzione amministrativa da quelle di gestione. Le prime spettanti agli organi istituzionali del Comune e le seconde a quelli burocratici.



## Aboliziones Glisakeessamen paziones pazia en aree pubbliche.

Art. 19 tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

1. Dal 1º gennaio 1999 è abolita la tassa per l'occupazione Abolizione della di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

> 2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'art. 51 del decreto legislativo indicato al comma 1.

Note:

La precisazione di cui al secondo comma, seppur giuridicamente superflua, tende a confermare la permanenza della potestà tributaria del comune della tassa di occupazione per le annualità pregresse, nel rispetto s'intende dei termini di prescrizione e di decadenza previsti dal decreto legislativo 507 del 1993.

Indico



## Entrala invigore,

Art. 20
4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.





# Elenco delle vie

CODICE VIA	DESCIZIONE VIA	CATEGORIA
	TUTTE LE STRADE ED AREE PUBBLICHE INCLU-	1^
	SE NEL TERRITORIO CO- MUNALE, CON ESCLU- SIONE DI QUELLE DESLA FRAZIONE BARRINO FUIRI PEUTRO ABIT	470
	STRADE ED AREE PUBBLI- CHE INCLUSE NECLAFRAZIONE BAREIRO DORT CENTRO ABITAT	2^

# TARIFFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

## 1 - OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni del suolo in genere	(art.8 del regolamento):
I Categoria	L38.000 per mq

I Categoria L. ..38.000.. per mq.;
II Categoria L. ..30.000.. per mq.;

B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate dalle lettere successive (art. 8 - comma 1 - del regolamento):

I Categoria L. ..12.670.. per mq.; II Categoria L. ..10.000.. per mq.;

C) Occupazioni con tende fisse o retraibili (art. 8 - comma 2 - del regolamento):

I Categoria L. ...11.400. per mq.;
II Categoria L. ....9.000. per mq.;

D) Passi carrai (art. 8 - comma 3 - del regolamento):

I Categoria
L. .....0.... per mq.;
II Categoria
L. .....0.... per mq.;

36

E) Occupazioni permanenti del suolo con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune (art. 8 - comma 6 - del regolamento):

I Categoria II Categoria L. ...38.000.. per mq.; L. ....30.000.. per mq.;

F) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo (art. 11 - comma 1 - del regolamento):

I Categoria:

per ogni chilometro lineare o

L. .....270.000.....

frazione

II Categoria:

per ogni chilometro lineare o

L. .....248.000.....

frazione

G) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi (art. 11 - comma 7 - del regolamento):

L. 1250 per utente con riferimento alla data del 1° gennaio; in ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto non può essere inferiore a L. 1.000.000.

- H) Occupazioni con seggiovie e funivie (art. 11 comma 4 del regolamento):
- L. ..110.000... per i primi cinque chilometri;
- L. ....22.000.... per ogni chilometro o frazione eccedente i primi cinque chilometri;

- I) Occupazioni del suolo e del sottosuolo per l'impianto ed esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei (art. 12 del regolamento):
- a)- centro abitato canone annuale

L. ......66.000.....

b)- zona limitrofa - canone annuale

L. .....55.000.....

c)- sobborghi e zone periferiche - canone annuale

L. .....33.000.....

c)- frazioni - canone annuale

L. .....11.000.....

Il canone annuale si riferisce ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a litri 3.000. Per i serbatoi di capacità maggiore e per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi, si fa rinvio a quanto previsto dall'art.12 - commi da 3 a 6 - del regolamento.

L) Apparecchi automatici per la didtribuzione di tabacchi, bevande, dolciumi, parafarmaci e simili (art. 12 - comma 7 - del regolamento):

- centro abitato, canone annuale

L. ....22.000 .... cadauno

- zone limitrofe, canone annuale

L. .......16.500.... cadauno

 frazioni, sobborghi e zone periferiche, canone annuale

L. ......11.000.... cadauno

# Disposizioni riguardanti alcune delle voci di tariffa sopra elencate, relative alle occupazioni permanenti.

0

Le occupazioni esercitate su di un'unica area di superficie eccedente i mille metri quadrati da un unico soggetto passivo del canone, per la parte eccedente i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento

Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo del canone con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1000 metri qua-drati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati (art. 7 - 5\* comma del regolamento);

## 2 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni del suolo in genere (art.9 - commi 1 e 2 - del regolamento):

tariffa giornaliera

I Categoria II Categoria

L. ....2.200.. per mq.; L. ....1.540.. per mq.;

B) Occupazioni del suolo effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 9 - comma 4 - del regolamento):

tariffa giornaliera

I Categoria II Categoria L. ...2.640.. per mq.; E 1, 36

L. ....1.850.. per mq.;

C) Occupazioni del suolo cominale, poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 9 - 2° capoverso - comma 5 - del regolamento):

tariffa giornaliera

I Categoria II Categoria L. ....530..... per mq.; € 0, 1₹ L. ....370..... per mq.; € 0, 19

Per le occupazioni di cui sopra, realizzate da un unico soggetto passivo del canone, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq. (art. 9 - 5\* comma del regolamento).

D) Occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate dalle lettere successive (art. 9 - comma 2 - del regolamento):

tariffa giornaliera

I Categoria
II Categoria

L. .....735.... per mq.; 0, 38 L. .....515.... per mq.; 0, 26

E) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (art. 9 - comma 6 - del regolamento):

tariffa giornaliera

I Categoria II Categoria L. ...1.540... per mq.; L. ....1.080... per mq.;




F) Occupazioni con tende e simili (art . 9 - comma 3 - del regolamento):

tariffa giornaliera

- G) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere (art. 11 comma 6 del regolamento). Le tariffe di seguito indicate si applicano per occupazioni di lunghezza non superiore al chilometro lineare. Per occupazioni eccedenti tale lunghezza le tariffe sono aumentate del 50 per cento.
- a) di durata non superiore a 30 giorni:

I Categoria	L2.200	1,14
II Categoria	L2.200 L1.540	0,80
b) di durata superiore a 30 giorni, ma non a 90 giorni:		
I Categoria	L2.860	1,48
II Categoria	L2.860 L2.000	1,03
c) di durata superiore a 90 giorni ma non a 180 giorni:		
I Categoria	L3.300	1.70
II Categoria	L3.300 L2.310	1,19
d) di durata maggiore a 180 giorni:		
I Categoria	L4.400	724
II Categoria	L4.400 L3.080	1,59

H) Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi (art. 11 - comma 3 - del regolamento). Il canone è dovuto, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime, nella seguente misura complessiva:



#### DISPOSIZIONI COMUNI RIGUARDANTI LE VOCI DI TARIFFA SOPRAELENCATE, RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 30 per cento, fatta eccezione per quelle di cui alla precedente lettera G);

per le occupazioni di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50 per cento, fatta eccezione per quelle di cui alla precedente lettera G); tale riduzione è cumulabile con tutte le altre eventualmente applicabili, compresa quella di cui all'alinea precedente (art. 9 - 9\* comma del regolamento).

le tariffe di cui alle precedenti lettere A), B), D), F) sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (art. 9 - 5\* comma del regolamento);

sono ridotte del 50 per cento le tariffe per le occupazioni esercitate temporaneamente per la posa nel sottosuolo o nel soprassuolo stradale di condutture, cavi, impianti in genere, seggiovie e funivie (art. 9 - 5\* comma del regolamento);

le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del cinquanta per cento (art. 9 - 7\* comma del regolamento);

le occupazioni esercitate su di un'unica area di superficie eccedente i mille metri quadrati da un unico soggetto passivo del canone, per la parte eccedente i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento (art. 7 - 5\* comma del regolamento);

per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico, culturali o sportive la tariffa è ridotta dell'80 per cento (art. 9 - 8\* comma del regolamento).

